prot. PU 2186 / 2026-10-09

Regolamento recante le modalità di svolgimento delle procedure di assunzione in servizio dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia nella seduta del 06/10/2026

ORDARCRM - prot. PU 2186 del 09.10.2026

ART. 1 - Disciplina regolamentare

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1923, n. 1395, recante "Disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti", nonché quelle del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e dello Statuto dell'OAR, il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso agli impieghi dell'Ordine e lo svolgimento delle procedure selettive per il personale delle aree e per il personale dirigenziale, tenendo conto delle peculiarità dell'Ente.
2. Con il presente Regolamento l'OAR si adegua, tenendo conto delle proprie peculiarità, ai principi del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii.; restano ferme le disposizioni espressamente escluse o non direttamente applicabili agli ordini professionali.
3. Le procedure sono disciplinate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, pari opportunità, valorizzazione del merito e professionalità e, per quanto applicabile, della normativa in materia di procedimento amministrativo, documentazione amministrativa, prevenzione della corruzione, trasparenza e protezione dei dati personali.

ART. 2 - Natura giuridica

1. L'OAR è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale.
2. L'OAR agisce quale ente sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento e connessi all'esercizio della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.
3. La disciplina del presente Regolamento si coordina con l'ordinamento e con la programmazione del fabbisogno del personale dell'OAR.

ART. 3 - Principi di organizzazione e Modalità di accesso

1. L'assetto organizzativo dell'OAR si ispira ai seguenti criteri:

1. garantire alla funzione amministrativa elevati livelli di efficienza volti al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
2. garantire alla struttura amministrativa unicità direzionale nel rispetto degli obiettivi e delle linee programmatiche determinate dagli organi di governo dell'Ente;

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma
c.f. 80053110583

t. +39 06.97.60.45.60

www.architettiroma.it
protocollo@architettiroma.it
ordine@pec.architettiroma.it

ORDARCRM - prot. PU 2186 del 09.10.2026

3. determinare le attribuzioni e le responsabilità per i diversi ruoli amministrativi, dei relativi livelli di autonomia con riferimento agli obiettivi e alle risorse umane e finanziarie assegnate a ciascun livello;
4. condividere gli obiettivi a tutti i livelli dell'organizzazione al fine di concentrare le attività verso fini comuni e favorendo il riconoscimento del merito e della professionalità anche in termini economici;
5. organizzare l'attività per processi e per progetti al fine di realizzare una struttura flessibile e rendere più agevole la valutazione delle prestazioni del personale e degli uffici ed il controllo dei livelli di efficienza;
6. valorizzare le professionalità esistenti accrescendone la preparazione professionale anche al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa;
7. garantire l'efficienza dei flussi informativi all'interno dell'amministrazione e all'esterno, in primo luogo verso l'OAR, anche attraverso l'informatizzazione e l'automazione dei processi amministrativi;
8. contenere lo sviluppo verticale della struttura e del numero di unità organizzative mediante aggregazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, favorendo l'integrazione, la rapidità di comunicazione e il coordinamento degli uffici;
9. favorire il rapporto con gli utenti anche attraverso l'impiego di canali di comunicazione telematici e interattivi;
10. garantire lo sviluppo delle relazioni sindacali che consentano di contemperare le esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa con la garanzia della posizione lavorativa dei dipendenti;
11. garantire, attraverso l'efficiente impiego delle risorse disponibili, il contenimento della spesa finanziaria compatibilmente con le esigenze di fornire all'utenza adeguati servizi.
12. L'accesso agli impieghi avviene, in relazione alla natura della posizione da ricoprire, mediante procedura selettiva pubblica oppure, nei casi consentiti dal presente Regolamento, mediante procedura riservata al personale interno, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.
13. L'art. 28 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 2 luglio 2026, n. 119, disciplina anche forme di sviluppo di carriera; tuttavia, il comma 1-quater del medesimo articolo esclude dall'applicazione della disciplina di cui al comma 1-ter gli enti di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 101/2013. Pertanto, per l'OAR le predette disposizioni non costituiscono fonte diretta di una procedura automatica di sviluppo di carriera.

In coerenza con i principi di cui all'art. 1, la procedura di sviluppo di carriera con accesso alla dirigenza a tempo indeterminato per il personale di ruolo che ha già ricoperto il ruolo dirigenziale a tempo determinato, avviene mediante colloquio tendente a certificare l'esperienza già maturata nel corso dello svolgimento degli incarichi attribuiti.

Per i funzionari e l'E.P. sono applicabili in quanto compatibili, le procedure previste dall'art. 12 comma 1 quinquies della legge 119/2026.

Tali procedure di sviluppo di carriera sono bandite e svolte autonomamente dall'OAR, garantendo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

La commissione sarà composta da esperti del settore, il cui corrispettivo sarà oggetto di apposita delibera consiliare.

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma
c.f. 80053110583

t. +39 06.97.60.45.60

www.architettiroma.it
protocollo@architettiroma.it
ordine@pec.architettiroma.it

ART. 4 - Posizioni disponibili

1. Le procedure sono indette con avviso
2. Si considerano posizioni disponibili, dirigenziali o nelle aree, quelle deliberate per l'avvio delle procedure di reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
3. Non sono considerati disponibili i posti vacanti che devono essere ricoperti con chiamata numerica per la copertura di carenze di appartenenti alle categorie protette.
4. Non sono, altresì, considerati disponibili le posizioni occorrenti per assicurare il recupero attivo dei dipendenti che siano stati riconosciuti fisicamente o permanentemente inidonei alle mansioni proprie del posto ricoperto.

ART. 5 - Procedure interne alle aree

1. La progressione interna alle aree è regolata in conformità alla contrattazione integrativa e alla normativa vigente laddove applicabile.

ART. 6 - Avviso di procedura selettiva

1. L'avviso della procedura selettiva deve contenere:
 1. il numero dei posti per ciascuna area ovvero il numero delle posizioni dirigenziali;
 2. il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
 3. i documenti e i titoli da allegare alla domanda e quelli da produrre successivamente da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, precisando che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall'autorità competente, deve presentare in carta semplice, firmata in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del P.R. n. 445/00, oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46;
 4. le modalità di presentazione delle domande;
 5. l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove;
2. l'indicazione delle materie oggetto delle eventuali prove;
 1. l'indicazione del contenuto della prova pratica, ove prevista;
 2. l'eventuale votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove scritte nel caso in cui siano previste prove preselettive;
 3. la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale, ove prevista;
 4. l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
 5. l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli;
 6. l'indicazione dei titoli che danno luogo a precedenza, o a preferenza a parità di punteggio, nonché il termine e le modalità per la loro presentazione;
 7. l'indicazione della riserva dei posti per il personale interno, ove prevista;
 8. l'indicazione percentuale dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
 9. la facoltà di proroga, riapertura e revoca di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
3. ogni altra notizia ritenuta
4. L'accesso agli impieghi avviene, in relazione alla natura della posizione da ricoprire, mediante procedura selettiva pubblica oppure, nei casi consentiti dal presente Regolamento, mediante

ORDARCRM - prot. PU 2186 del 09.10.2026

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma
c.f. 80053110583

t. +39 06.97.60.45.60

www.architettiroma.it
protocollo@architettiroma.it
ordine@pec.architettiroma.it

procedura riservata al personale interno, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

5. L'art. 28 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 2 luglio 2026, n. 119, disciplina anche forme di sviluppo di carriera; tuttavia, il comma 1-quater del medesimo articolo esclude dall'applicazione della disciplina di cui al comma 1-ter gli enti di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 101/2013. Pertanto, per l'OAR le predette disposizioni non costituiscono fonte diretta di una procedura automatica di sviluppo di carriera.

ART. 7 - Domanda di ammissione

1. Le domande di ammissione dovranno essere presentate accedendo al portale https://www.inpa.gov.it/, seguendo le indicazioni in esso contenute.
2. Deroga alla previsione del co. 1 del presente articolo sono gli avvisi per le progressioni intere e per le selezioni riservate al personale, per le quali l'avviso riporterà le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione.
3. I dipendenti della OAR sono esonerati dal produrre documenti già in possesso dell'Ente, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di acquisirli e verificarli d'ufficio.
4. Le dichiarazioni sostitutive sono rese nei limiti e secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Restano fermi i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni non veritiere.

ART. 8 - Categorie riservatarie e preferenziali

1. Nelle prove selettive per l'assunzione alle dipendenze dell'Ente, si tiene conto di ogni norma speciale in favore di categorie protette purché applicabile.

ART. 9 - Presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non possono essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore e il fatto dipendente da terzi, non siano pervenute per il tramite della piattaforma InPA (salvo possibili deroghe circa la modalità di invio) entro il giorno stabilito dal bando, come termine ultimo per la presentazione; nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il termine ultimo scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente lavorativo.

ART. 10 - Proroga, riapertura, revoca della procedura, rettifica dell'avviso

1. L'OAR ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito o per ulteriori motivi di pubblico interesse. In tal caso, restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata.
2. Per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione può revocare, prima della scadenza, la procedura già Il provvedimento di revoca viene pubblicato sulla piattaforma InPA ed avrà valore di notifica a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.
3. Il provvedimento di rettifica dell'avviso può essere adottato dall'OAR prima dell'ammissione dei candidati, per motivi di legittimità e di merito, sempre in funzione del pubblico interesse, procedendo alla ripubblicazione del bando ed alla riapertura dei termini. La relativa pubblicazione sulla piattaforma InPA avrà valore di notifica a tutti coloro che hanno presentato domanda di

ORDARCRM - prot. PU 2186 del 09.10.2026

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma
c.f. 80053110583

t. +39 06.97.60.45.60

www.architettiroma.it
protocollo@architettiroma.it
ordine@pec.architettiroma.it

partecipazione.

ART. 11

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla contrattazione integrativa e alla normativa vigente laddove applicabile.

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, deliberato dal Consiglio dell'OAR acquista efficacia immediata ai sensi dei poteri organizzativi derivanti dall'art. 42 del R.D. 2537/1925 e sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sul sito internet dell'OAR.

ORDARCRM - prot. PU 2186 del 09.10.2026

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma
c.f. 80053110583

t. +39 06.97.60.45.60

www.architettiroma.it
protocollo@architettiroma.it
ordine@pec.architettiroma.it